

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del 28 aprile 2016
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
[2016/858]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito («convenzione») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa («comitato congiunto») la facoltà di raccomandare e adottare, mediante decisioni, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (2) Dal 1° maggio 2016 si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e i relativi atto delegato e atto di esecuzione, che introducono un quadro aggiornato per i regimi doganali, compresi i regimi di transito.
- (3) Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione e di renderli più efficaci e rapidi, il regime comune di transito dovrebbe essere allineato, nella misura più ampia possibile, al regime di transito unionale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013 e dai relativi atto delegato e atto di esecuzione. A tal fine, le modifiche della convenzione e delle sue appendici sono indispensabili per quanto riguarda sia la sostanza sia la terminologia.
- (4) Al fine di garantire sufficiente chiarezza è necessario allineare la terminologia a quella utilizzata nel regolamento (UE) n. 952/2013 e nei relativi atto delegato e atto di esecuzione. Le modifiche proposte sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, e la proposta di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA che modifica la convenzione su un regime comune di transito ha ricevuto un'approvazione in via preliminare da detto gruppo di lavoro.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il testo della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.
2. Il testo dell'appendice I della convenzione, compresi gli allegati dell'appendice I, è sostituito dal testo che figura nell'allegato B della presente decisione.
3. Il testo dell'appendice II della convenzione è modificato conformemente all'allegato C della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

